



Istituto Comprensivo "G.B. Della Torre"

Via Rivarola, 7 – 16043 Chiavari (GE) Tel. 0185308022 – Fax 0185309471

geic86500c@istruzione.it

geic86500c@pec.istruzione.it

codice fiscale 90064220107

www.icdellatorrechiavari.edu.it

G.B. DELLA TORRE-CHIAVARI
ot. 0001503 del 07/02/2022

8 (Uscita)

CIRCOLARE n.166

Chiavari 7 febbraio 2021

A tutta la comunità scolastica

Loro sedi

Sito web

Oggetto: Nuove norme seguenti al Decreto-Legge n. 5 del 4/2/2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed esecutive dal 5 febbraio 2022.

PREMESSA

Auto-sorveglianza: misura che si applica per i soggetti che sono stati in contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19 e tale contatto è avvenuto

- nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario (prime due dosi);
- nei 120 giorni successivi dalla avvenuta guarigione;
- dopo la somministrazione della dose booster.
- dopo la guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale primario (2 dosi).

Per le persone di cui sopra, che nel frattempo possono uscire, l'auto-sorveglianza ha una durata di 5 giorni (attenzione ai sintomi e, qualora si manifestino sintomi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandato avvisare il medico e l'esecuzione immediata di un test diagnostico) e determina l'obbligo di indossare dispositivi di protezione di tipo FFP2 per 10 giorni.

Quarantena: è un provvedimento che impone alla persona di restare a casa per tutta la durata dello stesso. Qualora si manifestino sintomi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandato avvisare il medico e l'esecuzione immediata di un test diagnostico.

Isolamento: è un provvedimento che colpisce la persona risultata positiva al tampone con le relative misure di isolamento dagli altri.

... nella scuola dell'infanzia

con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe e fino a quattro casi l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo dei dispositivi di protezione di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo alunno confermato positivo al COVID-19.

Istituto Comprensivo "G.B. Della Torre"

Via Rivarola, 7 – 16043 Chiavari (GE) Tel. 0185308022 – Fax 0185309471

geic86500c@istruzione.it geic86500c@pec.istruzione.it

codice fiscale 90064220107 www.icdellatorrechivari.edu.it

Anche ai bambini e agli alunni si applica il regime dell'auto-sorveglianza per 5 giorni con esclusione dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie fino ai sei anni di età.

Alla prima comparsa degli eventuali sintomi è, comunque, fatto obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. Tale test è da ripetere se ancora sintomatici al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. L'esito negativo del test antigenico autosomministrato deve essere attestato tramite autocertificazione.

Con 5 o più casi di positività accertati nella stessa sezione o gruppo classe: alla sezione o al gruppo classe si applica la misura della **sospensione delle attività didattiche per 5 giorni**. A questo proposito, il comma 2 dell'art.6 del Decreto-Legge 5/2022 prevede che agli alunni venga applicato il regime sanitario della quarantena precauzionale della durata di 5 giorni, la cui cessazione è conseguita all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare.

... nella scuola primaria

Fino a 4 casi di positività accertati tra gli alunni presenti nella classe:

l'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i 6 anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo alunno confermato positivo al COVID-19. **Alla prima comparsa degli eventuali sintomi è, comunque, fatto obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. Tale test è da ripetere se ancora sintomatici al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. L'esito negativo del test antigenico autosomministrato deve essere attestato tramite autocertificazione.**

Con 5 o più casi di positività accertati nella stessa classe:

Per gli alunni presenti che dimostrano di

- aver concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni;
- essere guariti da meno di 120 giorni;
- essere guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario;
- di aver effettuato la dose di richiamo, ove prevista;
- di possedere una idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione su richiesta di coloro che esercitano la potestà genitoriale

l'attività prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

Anche agli alunni si applica il regime dell'auto-sorveglianza per 5 giorni.

Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di 5 giorni con quarantena precauzionale della medesima durata, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare; nei successivi ulteriori 5 giorni permane l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione di tipo FFP2 se di età superiore ai sei anni. In ogni caso la

Istituto Comprensivo "G.B. Della Torre"
Via Rivarola, 7 – 16043 Chiavari (GE) Tel. 0185308022 – Fax 0185309471
geic86500c@istruzione.it geic86500c@pec.istruzione.it
codice fiscale 90064220107 www.icdellatorrechiavari.edu.it

riammissione in classe degli alunni posti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

*Una nota chiarificatrice giunta in maniera tempestiva da ASL4 il giorno 5 febbraio cm chiarisce:
Sistema integrato di educazione e di istruzione, Scuole dell'infanzia e Scuole primarie: i provvedimenti emessi in precedenza e tutt'oggi vigenti perdono la validità dalla data odierna (5 febbraio 2022)*

... nelle scuole secondarie

con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19; lo studente positivo è in isolamento a casa e frequenta secondo la modalità didattica digitale integrata approvata dal Collegio dei docenti.

con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe,

Per gli alunni presenti che dimostrano di

- aver concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni;
- essere guariti da meno di 120 giorni;
- essere guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario;
- di aver effettuato la dose di richiamo, ove prevista;
- di possedere una idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione su richiesta di coloro che esercitano la potestà genitoriale o degli alunni direttamente interessati se maggiorenni

l'attività prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione di tipo FFP2 a parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Anche a tali alunni si applica il regime dell'auto-sorveglianza per la durata di 5 giorni.

Per gli altri alunni si applica la *didattica digitale integrata* per la durata di 5 giorni con quarantena precauzionale della medesima durata, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare; nei successivi ulteriori 5 giorni permane l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione di tipo FFP2. In ogni caso la riammissione in classe degli alunni posti in regime di quarantena è subordinata alla sola **dimostrazione** di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

Gli studenti positivi sono ovviamente in isolamento e vale quanto già specificato.

Una nota chiarificatrice giunta in maniera tempestiva da ASL4 il giorno 5 febbraio cm chiarisce:

Scuole secondarie di primo e secondo grado:



Istituto Comprensivo "G.B. Della Torre"

Via Rivarola, 7 – 16043 Chiavari (GE) Tel. 0185308022 – Fax 0185309471

geic86500c@istruzione.it geic86500c@pec.istruzione.it

codice fiscale 90064220107 www.icdellatorrechiavari.edu.it

1 caso: *permane regime di auto-sorveglianza*

2 o più casi: *rimane valido il numero del provvedimento precedentemente inviato e a tutt'oggi vigente, ma si devono applicare le modalità previste dal DL 5 art.6; in particolare per gli alunni ai quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza, si dispone la quarantena precauzionale della durata di 5 giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico o molecolare.*

Si allega Vademecum scuole (misure da applicare in presenza di casi di positività al Covid-19).

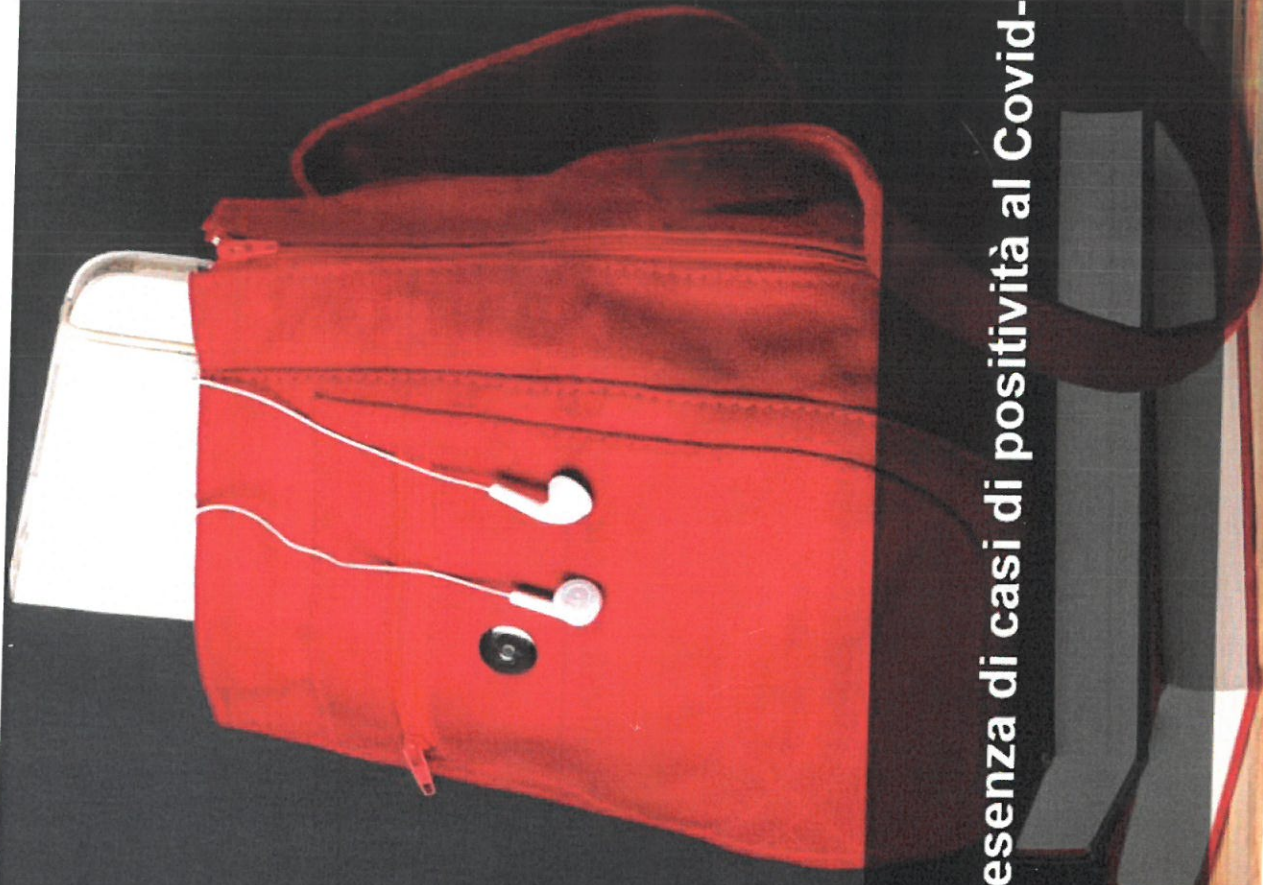
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Manuela Carli





Ministero dell'Istruzione



Misure da applicare in ambito scolastico in presenza di casi di positività al Covid-19

Dipartimento per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali

Guida alla lettura

Il presente documento fornisce un **vademecum delle misure da applicare nel sistema educativo, scolastico e formativo**, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, in presenza di casi di positività al Covid-19.

Queste misure vanno adottate **a partire dal 5 febbraio 2022**. Il sistema di regole previsto dalla normativa precedente è superato ed integralmente sostituito dalla nuova normativa (art. 6 del D.L. n. 5/2022). Le misure già disposte prima della data del 5 febbraio vanno ridefinite ed adeguate secondo quanto previsto dalla nuova disciplina*.

Si riportano di seguito le tematiche affrontate:



1. Istruzioni per la gestione dei contatti dei casi di positività per ordine di Scuola *(pagina 3-6)*



2. Riepilogo delle misure sanitarie *(pagina 7-8)*



3. Approfondimenti *(pagina 9)*

*A titolo esemplificativo si vedano le FAQ pubblicate nella sezione #lotomoascuola sul sito istituzionale.

Legenda



Per una illustrazione più agevole e sintetica delle misure previste per la gestione dei casi di positività, si riporta la seguente legenda.
Misure per la didattica



DIDATTICA SOSPESA



DIDATTICA IN PRESENZA



DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Condizioni sanitarie degli alunni



Alunni (i) non vaccinati, (ii) che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario, (iii) che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, (iv) che siano guariti da più di 120 giorni



Alunni che (i) abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni, (ii) siano guariti da meno di 120 giorni, (iii) siano guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, (iv) abbiano effettuato la dose di richiamo



Alunni risultati positivi al Covid-19



Utilizzo dell'app «Verifica C-19» per la verifica quotidiana, al momento dell'ingresso a scuola, del possesso della condizione sanitaria che consente la didattica in presenza, mediante lettura di un QR code (in alternativa, verifica tramite attestazione cartacea)



Ministero dell'Istruzione

Sistema integrato di educazione e istruzione



Misure per la didattica

Misure per la presenza / il rientro in classe

Fino a 4 casi di positività Didattica in presenza	Se asintomatico: nessuna azione necessaria. In caso di sintomi (sia alla comparsa che in caso di persistenza al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto) occorre effettuare un test molecolare o antigenico, anche autosomministrato* Riammissione mediante esibizione dell'esito negativo del test antigenico o molecolare (senza certificazione medica)
5 o più casi di positività Didattica sospesa per 5 giorni	Riammissione in presenza mediante esibizione dell'esito negativo del test antigenico o molecolare Nessuna azione necessaria** Riammissione mediante esibizione dell'esito negativo del test antigenico o molecolare (senza certificazione medica)

*In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato, l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.

**In caso di sintomi (sia alla comparsa che in caso di persistenza al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto) occorre effettuare un test antigenico rapido o molecolare.



Ministero dell'Istruzione



Alunni non vaccinati e vaccinati/
guariti da più di 120 giorni



Alunni vaccinati/guariti da meno di 120 giorni o guariti
dopo primo ciclo vaccinale oppure con dose booster



Alunni risultati positivi
al Covid-19



Misure per la didattica



Fino a 4 casi di positività

Didattica in presenza con mascherine FFP2 fino al 10° giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato*





5 o più casi di positività

Didattica digitale integrata per 5 giorni.
Per i 5 giorni successivi al rientro, obbligo di indossare mascherine FFP2.

Didattica in presenza con mascherine FFP2 fino al 10° giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato*



Misure per la presenza / il rientro in classe



Se asintomatico: **nessuna azione** necessaria. In caso di sintomi (sia alla comparsa che in caso di persistenza al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto) occorre effettuare un test molecolare o antigenico, anche autosomministrato**





Riammissione mediante esibizione dell'esito negativo del test antigenico o molecolare (**senza certificazione medica**)



Riammissione in presenza mediante esibizione dell'esito negativo del test antigenico o molecolare



Verifica quotidiana tramite l'app «Verifica C-19» per i 5 giorni successivi alla conoscenza dell'ultimo caso***



Riammissione mediante esibizione dell'esito negativo del test antigenico o molecolare (**senza certificazione medica**)

*Per i bambini di età inferiore ai sei anni non è fatto obbligo dell'uso del dispositivo di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.
 **In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.
 ***In caso di sintomi (sia alla comparsa che in caso di persistenza al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto) occorre effettuare un test antigenico rapido o molecolare.

 Per gli alunni esenti da vaccinazione si veda pagina 9

Scuola secondaria di I e II grado e sistema di IFP



Misure per la didattica

Misure per la presenza / il rientro in classe

1 caso di positività



Didattica in presenza con mascherine FFP2 fino al 10° giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato



Riammissione mediante esibizione dell'esito negativo del test antigenico o molecolare (**senza certificazione medica**)

2 o più casi di positività



Didattica digitale integrata per 5 giorni.
Per i 5 giorni successivi al rientro, obbligo di indossare mascherine FFP2



Riammissione in presenza mediante esibizione dell'esito negativo del test antigenico o molecolare



Verifica quotidiana tramite l'app «**Verifica C-19**» per i 5 giorni successivi alla conoscenza dell'ultimo caso*



Didattica in presenza con mascherine FFP2 fino al 10° giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato



Riammissione mediante esibizione dell'esito negativo del test antigenico o molecolare (**senza certificazione medica**)

*In caso di sintomi (sia alla comparsa che in caso di persistenza al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto) occorre effettuare un test antigenico rapido o molecolare.

Per gli alunni esenti da vaccinazione si veda pagina 9



Ministero dell'Istruzione



Alunni non vaccinati e vaccinati/guariti da più di 120 giorni



Alunni vaccinati/guariti da meno di 120 giorni o guariti dopo primo ciclo vaccinale oppure con dose booster

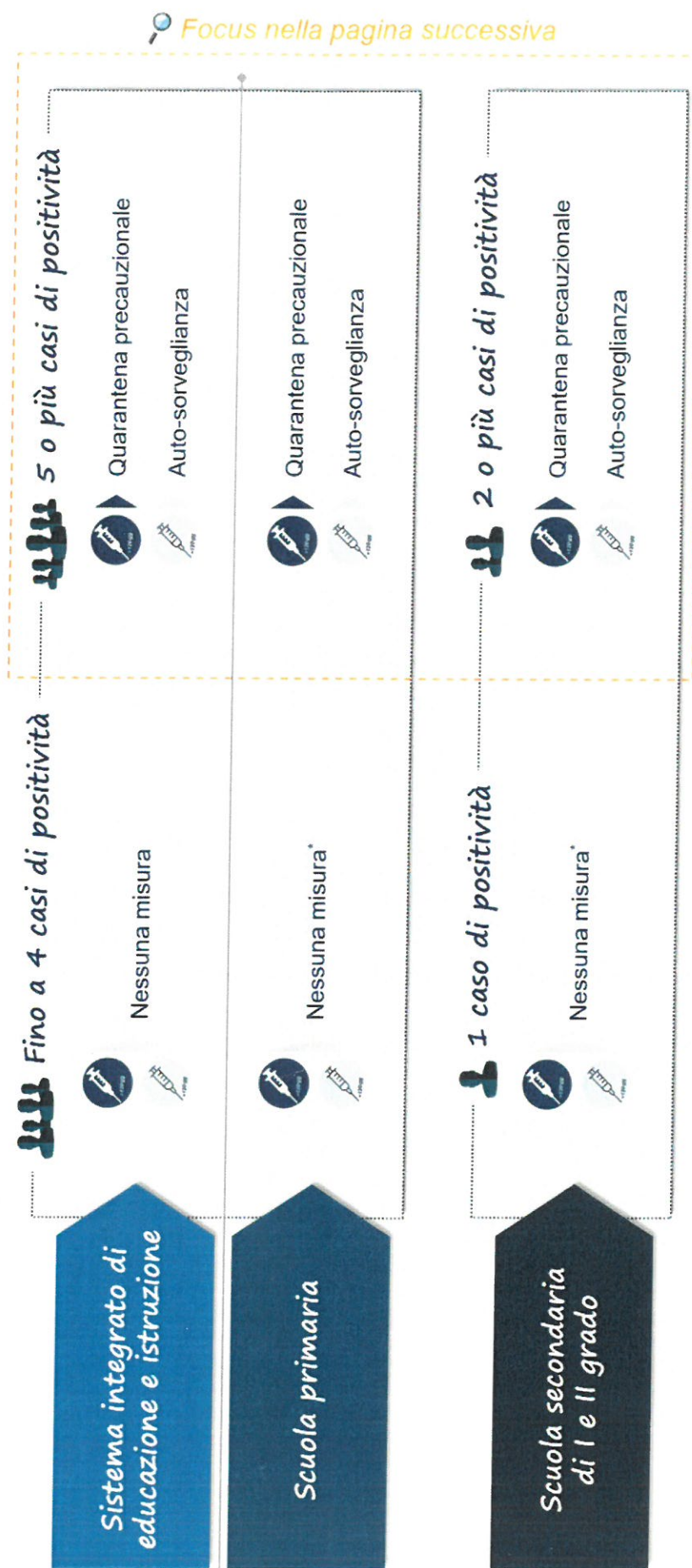


Alunni risultati positivi al Covid-19

Panoramica delle misure sanitarie



Di seguito si riepilogano le misure sanitarie da applicare alla sezione, gruppo classe o classe.



 Focus nella pagina successiva

*L'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 10 giorni (per alunni di età superiore ai sei anni).

Focus sulle misure di quarantena precauzionale e auto-sorveglianza



Quarantena precauzionale



Alunni (i) non vaccinati, (ii) che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario, (iii) che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, (iv) che siano guariti da più di 120 giorni



La misura sanitaria, della durata di cinque giorni, cessa in seguito all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare. Inoltre, al momento del rientro in classe, è previsto l'obbligo di indossare mascherine FFP2 per i successivi 5 giorni.



La quarantena precauzionale termina il 5° giorno successivo all'ultimo contatto con il più recente caso di positività, che corrisponde all'ultimo giorno di scuola del caso medesimo (es. se il giorno dell'ultimo contatto è il 10 febbraio, il tampone verrà eseguito dal 15 febbraio)

Auto-sorveglianza



Alunni che (i) abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni, (ii) siano guariti da meno di 120 giorni, (iii) siano guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, (iv) abbiano effettuato la dose di richiamo



La misura sanitaria comporta l'obbligo di indossare mascherine FFP2 fino al 10° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi



In caso di sintomi (sia alla comparsa che in caso di persistenza al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto) occorre effettuare un test antigenico rapido o molecolare



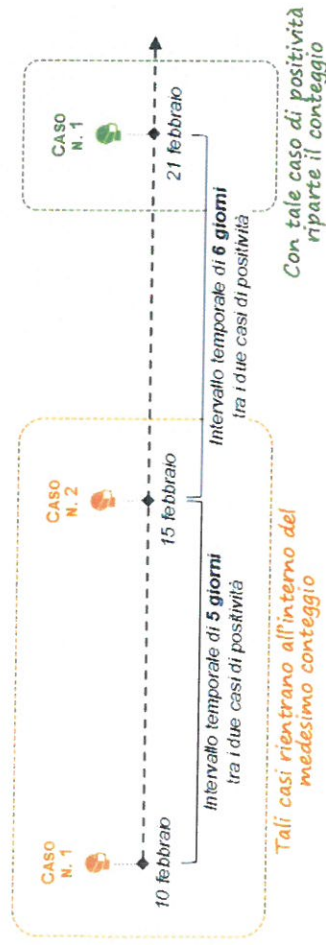
Approfondimenti



Focus n. 1

Conteggio dei casi di positività

L'accertamento del caso successivo di positività, idoneo a determinare le misure sanitarie e didattiche da applicare, deve avvenire **con un intervallo massimo di 5 giorni dall'accertamento del caso precedente.**



! Ai fini del calcolo dei casi di positività non è considerato il personale educativo e scolastico

Focus n. 2

Soggetti esentati dalla vaccinazione

A coloro che possiedono un'idonea certificazione di **esenzione dalla vaccinazione** è riconosciuta la possibilità di svolgere l'attività **didattica in presenza** nei seguenti casi:



In presenza di 2 o più casi di positività nelle **Scuole secondarie di I e II grado e nel sistema di IFP**



In presenza di 5 o più casi di positività nelle **Scuole primarie**

! La didattica in presenza avviene **su richiesta** di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni





Ministero dell'Istruzione